

Bruxelles, 14 ottobre 2025
(OR. en)

14005/25
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0321 (NLE)**

ENER 527
ENV 1016
RELEX 1294
COWEB 118
COEST 749

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 636 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda le modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 636 annex.

All.: COM(2025) 636 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2025
COM(2025) 636 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda le modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

ALLEGATO I
DECISIONE N. 20xx/XX/MC-EnC
DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA
del xx/xx/202x

recante modifica del trattato della Comunità dell'energia e attuazione di talune disposizioni della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato della Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 25 e 79 e l'articolo 100, punto i),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (di seguito il "trattato") fissa tra gli obiettivi principali della stessa il miglioramento della situazione ambientale in relazione all'energia di rete e all'efficienza energetica in questo settore nei territori delle parti contraenti.
- (2) L'articolo 12 del trattato prevede che ciascuna parte contraente attui l'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell'allegato II del trattato.
- (3) L'articolo 16 del trattato elenca gli atti dell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente contemplato dal trattato.
- (4) L'articolo 25 del trattato dispone che la Comunità dell'energia possa adottare misure volte ad apportare modifiche all'*acquis* dell'Unione europea descritto nel titolo II, in linea con l'evoluzione del diritto dell'UE.
- (5) L'articolo 79 del trattato prevede che il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione adottino misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. A norma degli articoli 81 e 82 del trattato tali misure sono adottate a maggioranza dei voti espressi e ciascuna parte contraente dispone di un voto.
- (6) L'articolo 100, punto i), del trattato stabilisce che il Consiglio ministeriale può, all'unanimità dei suoi membri, modificare le disposizioni dei titoli da I a VII del trattato.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici è già elencato all'articolo 16, punto iv), del trattato.
- (8) È necessario assicurare una transizione energetica giusta che generi benefici collaterali per la biodiversità ed eviti il deterioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie nei siti d'importanza internazionale o nelle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano tipi di habitat naturali e specie di interesse comunitario.

- (9) I piani e i progetti di energia di rete, nel contesto del trattato, devono essere concepiti in modo da attenuare o, se necessario, limitare per quanto possibile gli effetti negativi sulla biodiversità.
- (10) L'articolo 2 della direttiva 2009/147/CE stabilisce che devono essere adottate misure per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione.
- (11) L'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2009/147/CE fissa l'obbligo di adoperarsi per prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione. Poiché le specie di uccelli hanno un'ampia distribuzione e un'elevata mobilità, è necessario adoperarsi per contenere l'impatto dell'energia di rete al di là delle zone di protezione.
- (12) Gli articoli 5 e 9 della direttiva 2009/147/CE instaurano un quadro di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione. È necessario applicare i divieti di cui all'articolo 5 di tale direttiva alle attività nel settore dell'energia di rete a causa dell'impatto che queste possono esercitare sulle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Può essere necessario derogare ai suddetti divieti in circostanze limitate, purché siano soddisfatti i criteri opportuni.
- (13) Le zone di protezione istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE sono soggette ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in virtù dell'articolo 7 della medesima. L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della succitata direttiva stabilisce un quadro per la conservazione e la protezione specifiche per sito sotto forma di disposizioni preventive e procedurali per contribuire al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e degli habitat delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
- (14) I piani e i progetti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE possono riguardare anche l'energia di rete ed esercitare un impatto significativo sull'integrità dei siti d'importanza internazionale o delle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano tipi di habitat naturali e specie di interesse comunitario. Qualora tali piani o progetti di energia di rete debbano comunque essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sarà necessario adottare misure compensative.
- (15) Le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE rappresentano i principali strumenti giuridici del diritto dell'Unione per l'attuazione degli obblighi internazionali a questa incombenti a norma della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (di seguito la "convenzione" o la "convenzione di Berna"). Per conseguire gli obiettivi generali della convenzione di Berna, in ciascuna delle parti contraenti e degli Stati osservatori saranno istituite zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald. Tutte le parti contraenti del trattato sono anche parti della convenzione, ad eccezione del Kosovo¹. Ciascuna parte contraente della convenzione di Berna ha designato zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald e zone idonee a essere designate. La rete Emerald è ancora in fase di sviluppo, in quanto permangono lacune a causa delle quali non può essere considerata completa e adeguata a contribuire agli obiettivi della convenzione.

¹ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (16) L'obiettivo delle zone giuridicamente protette dal diritto nazionale è conseguire la conservazione a lungo termine dei tipi di habitat e delle specie, come pure dei servizi ecosistemici e valori culturali associati. Tali zone sono presenti in tutte le parti contraenti del trattato.
- (17) I siti Ramsar sono zone umide d'importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (di seguito la "convenzione di Ramsar"), accordo intergovernativo teso ad arrestare la perdita di zone umide a livello mondiale. Tutte le parti contraenti del trattato sono anche parti della convenzione di Ramsar e hanno designato siti Ramsar, ad eccezione del Kosovo.
- (18) Il trattato riguarda piani e progetti pertinenti per l'attuazione della direttiva 2009/147/CE, mediante riferimento agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. Pertanto l'inclusione della direttiva 2009/147/CE nell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente garantirà che la conservazione delle specie di uccelli e dei loro habitat sia presa in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani e dei progetti connessi all'energia di rete.
- (19) L'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, gli articoli 5 e 9 e l'allegato I della direttiva 2009/147/CE non sono ancora stati integrati nell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente ricompreso nel trattato della Comunità dell'energia.
- (20) L'articolo 94 del trattato impone alle istituzioni di interpretare i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel trattato che derivi dal diritto dell'Unione europea secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (21) I documenti di orientamento² illustrano il modo in cui la Commissione interpreta le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, compresa la loro applicazione alla direttiva 2009/147/CE, e possono fungere da guida alla loro applicabilità alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'esperienza acquisita con l'attuazione negli Stati membri dell'Unione.
- (22) L'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente di cui all'articolo 16 del trattato e il calendario di attuazione di cui all'allegato II del trattato dovrebbero essere allineati al diritto dell'Unione in materia di conservazione della natura per quanto riguarda l'energia di rete.
- (23) La task force per l'ambiente, nelle riunioni del xxx e del xxx, ha analizzato a fondo la proposta e ne ha raccomandato l'adozione con una serie di adeguamenti di cui si è tenuto conto nella presente decisione. Tali adeguamenti sono stati approvati dalla Commissione europea.
- (24) Il Gruppo permanente ad alto livello, nelle riunioni del xxx e del xxx, ha elaborato e proposto di adottare la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

² "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE" (C/2018/7621); comunicazione della Commissione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" (C/2021/6913).

Il trattato della Comunità dell'energia è così modificato:

1) all'articolo 16, il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase, gli articoli 5 e 9 e l'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,";

2) nell'allegato II, il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase, gli articoli 5 e 9 e l'allegato I della direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali.".

Articolo 2

1. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 2 della direttiva 2009/147/CE si legge come segue:

"Nel settore dell'energia di rete le parti contraenti adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio delle parti contraenti cui si applica il trattato che istituisce la Comunità dell'energia a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.".

2. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2009/147/CE si legge come segue:

"Le parti contraenti cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat delle specie di uccelli al di fuori delle zone di protezione per quanto riguarda l'energia di rete.".

3. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE si legge come segue:

"Fatto salvo l'articolo 9, le parti contraenti adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio delle parti contraenti cui si applica il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura."

4. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE si legge come segue:

"1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le parti contraenti possono derogare all'articolo 5 per le seguenti ragioni:

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli che saranno effettuati.

3. Le parti contraenti inviano ogni anno al segretariato della Comunità dell'energia (di seguito il "segretariato") una relazione sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Il segretariato provvede affinché le relazioni siano messe a disposizione del pubblico.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicategli ai sensi del paragrafo 3, il segretariato vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Esso prende adeguate iniziative in merito."

Articolo 3

1. Le parti contraenti mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, all'articolo 5 e all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione], fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali. Esse ne informano immediatamente il segretariato della Comunità dell'energia (di seguito il "segretariato").

2. Le disposizioni adottate dalle parti contraenti di cui al paragrafo 1 contengono riferimenti alla presente decisione e alla direttiva 2009/147/CE o sono corredate di tali riferimenti all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tali riferimenti sono stabilite dalle parti contraenti.

3. Le parti contraenti comunicano al segretariato il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che esse adottano nel settore disciplinato dalla presente decisione e dalla direttiva 2009/47/CE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio ministeriale.

Articolo 5

Le parti contraenti del trattato della Comunità dell'energia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a [xxx], il [DATA]

*Per il Consiglio ministeriale
(Il presidente)*